

**Legge 11 dicembre 2016, n. 232**

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 21 dicembre 2016, n. 297 - Supplemento Ordinario n. 57**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. [Legge di stabilità e bilancio 2017]

---

Parte I - Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

**Articolo 1 /004**

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali.  
- Commi 8-13 (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

---

8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. (2) (3)

10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento. (4)

11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. (1)

12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 7-novies, D.L. 29.12.2016, n. 243, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 18 con decorrenza dal 01.03.2017.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 14, D.L. 20.06.2017, n. 91 con decorrenza dal 21.06.2017, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 03.08.2017, n. 123 con decorrenza dal 13.08.2017.

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 30, L. 27.12.2017, n. 205, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

(4) Ai sensi dell'art. 1, comma 31, L. 27.12.2017, n. 205, per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 30, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.